



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2009

Disposizioni in materia di informatizzazione delle edicole

ONOREVOLI SENATORI. - Le edicole rappresentano ancor oggi la rete portante per la vendita di quotidiani e riviste attraverso la quale i rivenditori assicurano ai cittadini una informazione pluralista e agli editori la certezza di diffondere il loro prodotto in modo capillare su tutto il territorio nazionale.

Soprattutto negli anni passati e, a nostro parere, in modo del tutto superficiale, gli editori consideravano antiquato il sistema di distribuzione attraverso le edicole, e quindi da superare, perché visto come un ostacolo ad una maggior vendita del prodotto editoriale quotidiano e periodico.

Si è giunti quindi alla fine degli anni novanta, attraverso un periodo di sperimentazione regolamentato della legge 13 aprile 1999, n. 108, e durato diciotto mesi, all'emanazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che ha aperto il mercato della vendita dei «giornali» alle tabaccherie, alle librerie, ai supermercati, ai bar ed ai benzinai.

Nei primi anni duemila la vendita è arrivata complessivamente a contare circa 42.500 punti vendita rispetto ai 38.000 che rappresentavano la rete tradizionale.

L'allargamento del mercato, però, non ha prodotto quei segnali di ripresa che ci si aspettava e gli strumenti previsti nel citato decreto legislativo n. 170 del 2001 (come ad esempio un osservatorio) non hanno in realtà incrementato lo sviluppo del settore e gli stessi editori che prima tanto avevano auspicato la liberalizzazione ora ritengono di dover rendere più efficiente e razionale il tradizionale sistema di vendita dei quotidiani e periodici nell'ottica di una riduzione dei costi e degli sprechi.

Ci riferiamo, in particolare, a quel mondo degli editori che da una parte lamenta

enormi costi di gestione delle rese e, dall'altra, non ha accompagnato con misure incentivanti un vero processo di informatizzazione della rete di vendita.

La vendita della carta stampata ha prodotto nel 2008 3,8 miliardi di euro mentre nel 2007 eravamo a 4,3 miliardi, nel 2006 4,7 miliardi di euro, nel 2005 5,5 miliardi di euro grazie all'effetto dei prodotti cosiddetti collaterali ai quotidiani e riviste (libri, dvd, ecc). Le rivendite dei giornali e riviste sono circa 36.000 e garantiscono un reddito a circa 50.000 famiglie che vivono una crisi economica senza precedenti, aggravata nel campo dell'editoria dall'assenza, da troppo tempo, di interventi strutturali.

Allo scopo di avviare un piano di rilancio del sistema edicole e punti vendita, esiste da anni un progetto di informatizzazione della rete di vendita realizzato da editori e rivenditori che avrebbe dovuto mettere in relazione diretta chi produce e chi vende il prodotto; il progetto, denominato INFORIV, stenta però a decollare, non essendo riuscito a coinvolgere più di 2.000 edicole mentre è opinione diffusa che informatizzando in maniera più capillare le rivendite si potrebbe iniziare ad ottimizzare le forniture e a contenere gli sprechi derivanti dai costi della gestione della resa dei prodotti editoriali che per tutta la filiera rappresenta un valore economico.

Per avere una visione completa facciamo un piccolo riassunto del ciclo del prodotto.

Nella filiera della carta stampata l'editore fa stampare il prodotto attraverso i centri stampa, poi lo fa ritirare dalle reti di distribuzione nazionali, che a loro volta lo inviano alle agenzie di distribuzione locali, le quali, in ultimo, lo consegnano alle edicole. Terminato il periodo di vendita della pubblicazione, le edicole riconsegnano le copie rima-

ste invendute alla distribuzione locale che le contabilizza, le assembla e le spedisce alla distribuzione nazionale che, a sua volta, applica i dovuti riscontri e le invia all'editore che le immagazzina ed in seguito le distrugge o le rimette sul mercato, se la tipologia del prodotto editoriale lo permette.

Mediamente le copie distribuite di tutte le pubblicazioni fornite in un anno alla rete di vendita sono 4.023,9 milioni, mentre quelle invendute, che formano la resa, sono 1.443,1 milioni rappresentando circa il 36 per cento delle forniture.

Se si analizza il dato secondo la tipologia e la periodicità del prodotto (quotidiano e periodico) si evince che nel periodico la percentuale sale fino ad una media del 42 per cento. Esistono poi casi estremi, ma non più tanto eccezionali, di pubblicazioni periodiche che raggiungono il 92 per cento di resa. Analizzando il fenomeno della resa, saltano agli occhi due enormi problemi che insieme generano costi al limite della sostenibilità e che impattano negativamente con l'ambiente: il consumo e spreco della carta da una parte e il trasporto dall'altra.

Partendo dall'assunto che per tutti gli attori della filiera la resa è un valore economico con tutte le relative implicazioni, siamo

convinti che una distribuzione dei prodotti editoriali più oculata e precisa potrebbe da subito incidere sull'economia delle varie aziende interessate, permettendo agli edicolanti una gestione più attenta alle esigenze del mercato di riferimento del singolo punto vendita, ed agli editori, una volta instaurato il flusso dei dati, di ottimizzare la produzione ed indirizzare meglio il prodotto seguendo logiche più consone al mercato.

Si potrebbero così avere importanti ripercussioni sull'acquisto della carta, voce passiva purtroppo sempre in crescita (anche perché in Italia non si produce carta) e, di riflesso, una volta a regime, contenere notevolmente il costo del trasporto, altra voce importante che pesa di più sui segmenti intermedi della filiera.

La capillarità della rete delle edicole, accompagnata da una sua riqualificazione attraverso un progetto informatico regolamentato, potrebbe anche far sviluppare servizi e progetti diversi di pubblica utilità, così come è stato fatto con i tabaccai attraverso la «rete amica», e potrebbe rappresentare anche un'opportunità per pubblicizzare meglio il prodotto editoriale con conseguente risparmio aggiuntivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai fini di ottimizzare la gestione delle vendite di quotidiani e periodici in relazione alle richieste, di velocizzare la verifica e conseguentemente ridurre la percentuale di pubblicazioni invendute e rese al distributore e all'editore, nonché di sostituire con il controllo informatico il controllo cartaceo e manuale attualmente utilizzato sul territorio nazionale, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la informatizzazione e la dotazione di *computer* e di specifico *software* dedicati al controllo del flusso dei dati, a favore dei punti vendita di quotidiani e periodici, come individuati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

2. È altresì autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro da destinare alle associazioni di categoria che presentino apposita domanda ai fini della formazione del personale addetto all'utilizzo della dotazione di *computer* e *software* di cui al comma 1.

3. L'ente competente a ricevere le richieste e a procedere all'erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è il comune che ha proceduto al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e sul cui territorio la stessa è ubicata.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità di richiesta e di erogazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

